



22/130/SR4/C7

**POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B), F), H), I), L),
N), O) E P) DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53 PER ADEGUARE E
RACCORDARE LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE ANIMALI, CHE SONO
TRASMISSIBILI AGLI ANIMALI O ALL'UOMO, ALLE DISPOSIZIONI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 4) Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Riferimento testuale	Osservazioni / proposte
Articolo 1, comma 2	Eliminare l'ultimo paragrafo "Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, le malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sono quelle di cui all'allegato 1 al presente decreto."
Articolo 3 Comma 1	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale responsabile, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento:

<p>Comma 1</p> <p>b) <i>“del coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione ed esecuzione”</i></p>	<p>SOSTITUIRE con: <i>“del coordinamento delle altre autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo e per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione”.</i></p>
<p>Articolo 5</p> <p>Comma 5</p> <p>b) <i>definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresì i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale;</i></p>	<p>b) <i>definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresì i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale, i criteri per le strategie vaccinali e criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione</i></p>
<p>Articolo 6</p> <p>Comma 3</p> <p>b) <i>tempestivamente e comunque non oltre le dodici ore dalla notifica del sospetto in caso di sospetto di malattie diverse da quelle di categoria A</i></p>	<p><i>Sostituire “tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dalla notifica del sospetto in caso di malattie diverse da quelle di categoria A”</i></p>
<p>Articolo 6</p> <p>Comma 4</p> <p><i>Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3.</i></p>	<p>SOSTITUIRE con: <i>Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce, direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale, le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3.</i></p>

<p>Articolo 6 Comma 7 <i>Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano nei casi di malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001.....</i></p>	<p>SOSTITUIRE con : <i>Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano anche nei casi di malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001.....</i></p>
<p>Articolo 8 Comma 1</p>	<p>STRALCIARE Comma 1, lettera c)</p>
<p>Articolo 8 Comma 2, b) <i>relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) , e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafi 1 e 2 e 82 del regolamento.....</i></p>	<p>SOSTITUIRE con: <i>“relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) , e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafo 1, lettere a) e b) e 82 del regolamento.....”</i></p>
<p>Articolo 9</p>	
<p>Articolo 9 Comma 4 <i>Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1 ne danno tempestiva comunicazione e comunque non oltre le dodici ore, all’azienda sanitaria locale territorialmente competente</i></p>	<p>SOSTITUIRE con: <i>“Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1 ne danno comunicazione entro le 24 ore all’azienda sanitaria locale territorialmente competente”</i></p>
<p>Articolo 9 Comma 5</p>	<p><i>Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolte anche attraverso l’alimentazione del sistema informativo Vetinfo.it del Ministero della salute. Il Ministero della salute con proprio provvedimento stabilisce le procedure operative per l’inserimento dei dati a sistema.</i></p>
<p>Articolo 11 Comma 3</p>	

<p>b) le modalità operative e le frequenze minime per l'esecuzione delle visite di sanità animale e per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio.</p>	<p>b) le modalità operative e le frequenze minime sulla base del rischio per l'esecuzione delle visite di sanità animale di cui all'articolo 25 del regolamento</p>
<p>Articolo 11</p> <p>Comma 5 <i>Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 2 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo "Vetinfo.it".</i></p>	<p>SOSTITUIRE con: <i>Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 4 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo "Vetinfo.it".</i></p>
<p>Articolo 12</p> <p>Comma 2</p> <p>c) dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale di cui all'articolo 11, comma 2.</p>	<p>SOSTITUIRE con: <i>"dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale di cui all'articolo 11, comma 1".</i></p>
	<p>AGGIUNGERE Comma 7 bis: "Le Regioni possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate B, C e D, previa approvazione del Ministero della Salute nell'ambito delle priorità stabilite dall'articolo 5, comma 4"</p>
<p>Articolo 13</p> <p>Comma 7</p> <p><i>Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1 punti, 5) e 6), definiti nell'ambito del Centro nazionale</i></p>	<p>SOSTITUIRE con: <i>"Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1 punti e) e f), definiti nell'ambito del Centro nazionale"</i></p>
<p>Articolo 14</p> <p>Comma 2</p>	<p>Modificare È istituito il Sistema informativo del Ministero della Salute "Calssyfarm.it", gestito dall'Istituto</p>

	Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel portale www.vetinfo.it di cui al comma 1, quale strumento a disposizione delle Autorità Competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio ”
--	--

Roma, 27 luglio 2022